REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2295 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.**

PREMESSO che:
- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una Rete Ecologica Europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR n. 357/97 e ss. mm. demanda alle Regioni l'emanazione delle misure di conservazione nelle predette aree;
- l'Unione Europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 2006/2131 avente ad oggetto: Decisioni della Commissione del 28 giugno 2006, Procedura di infrazione 2006/2131 ex art. 226 Trattato CE: Non conformità alla Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, con la quale ai punti 10 ed 11 di pag. 4 della suddetta decisione si richiede che, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nelle loro aree di distribuzione, le competenti autorità tengano conto dei criteri ornitologici individuati all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE;
- il Decreto Legge n. 251 del 16.8.06 "Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica" che prevedeva tra l'altro, anche misure di conservazione per le ZPS nelle more dell'adozione delle misure di conservazione da parte delle Regioni, non è stato presentato al Senato e non è stato approvato dalla Camera dei Deputati per la conversione e pertanto ha cessato gli effetti con decorrenza dal 18.10.06;
- con Deliberazione n. 23 del 19/01/2007, "Misure di conservazione per i siti natura 2000 della Regione Campania . Zone di Protezione Speciale (ZPS)e Siti di importanza Comunitaria (SIC) - con allegati." la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, le "Misure di conservazione e di salvaguardia per la tutela delle ZPS, dei SIC, dei pSIC della Campania in attuazione delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n.357/97 e ss.mm.";

PRESO ATTO di quanto disposto dal Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

RITENUTO pertanto, nelle more dell'adozione degli atti previsti dall'art. 3 comma 1 del citato decreto, di dover uniformare le disposizioni impartite con la Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 ai criteri generali definiti dal provvedimento ministeriale, anche al fine di evitare conflitti normativi a stagione venatoria avviata;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto di quanto stabilito dal Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

2. di approvare l'allegato 1 *"Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania."* unito al presente provvedimento e di

cui forma parte integrante, che sostituisce l'omonimo documento approvato con Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007;

3. di modificare ed integrare il calendario venatorio regionale per l'annata 2007-2008 con le prescrizioni dell'allegato di cui al punto precedente;

4. di inviare copia della presente deliberazione al Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di competenza, ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania.

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vigono i seguenti divieti:

a) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:

b) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;
c) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
d) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
e) d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
f) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
g) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
h) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
i) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1Â° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
j) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle esistenti;
k) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
l) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonche' ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
m) svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, lavoratori e gestori;

3. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti obblighi:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.